

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-50 del 07/01/2020
Oggetto	proc. n. MO06A0066/19RN02 - Rilascio rinnovo con cambio di titolarità di concessione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Cinghio in Comune di Polinago (MO), loc. Brandola in favore del sig. Zecchini Mauro
Proposta	n. PDET-AMB-2020-37 del 07/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette GENNAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – ART. 36

PROC. MO06A0066/19RN02 (ex 1141/D)

DITTA: ZECCHINI MAURO

Rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Del Cinghio – bacino MOCOGNO, in comune di Polinago (MO) - località Brandola, per uso “irrigazione agricola” .

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena” con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 09/06/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

premesso che:

- con Determinazione n. 11697 del 29/08/2014 è stata assentita, fino al 29/08/2019, alla sig.a Mislei Francesca, la concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fosso Del Cinghio in comune di Polinago (MO), loc.tà Brandola, con una portata massima di **0,5 l/s** e per un quantitativo non superiore a **184 mc/anno** per uso irrigazione agricola;
- con istanza in data 05/08/2019, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2019/145303 del 20/09/2019, nei termini di scadenza della concessione originaria, la sig.a Mislei Francesca, C.F. MSLFNC46B66G789Z, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 11697/2014;
- con comunicazione in data 22/11/2019, prot. Arpae n. 180115, il sig. ZECCHINI MAURO, ZCCMRA45L17G789I, ha chiesto il cambio di titolarità del rinnovo della concessione in parola, causa decesso della moglie, sig. a Mislei Francesca;

accertato che l'utenza di cui si chiede il rinnovo è così caratterizzata:

- prelievo da acqua superficiale;
- portata massima **0,5 l/s**;
- volume massimo **184 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è mobile ed è ubicata nel comune di Polinago, loc.tà Brandola, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 55 mappale 12, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 638.554 Y= 909.707;
- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Fosso Del Cinghio";

considerato che:

- la derivazione in oggetto non essendo ubicata all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. N. 1191/2007 (linee guida SIC – ZPS – RN2000);
- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale MOCOGNO - Fosso Del Cinghio;
- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino

Distrettuale del fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, ai sensi della Direttiva medesima, sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le derivazioni di attingimento;

- l'utenza richiesta risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- il richiedente rientra nella casistica disciplinata dagli artt. 36 e 27, comma 8, del R.R. 41/2001, per cui ha potuto continuare il prelievo sino all'adozione del presente atto nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione n. 11697/2014;
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia l'opera di presa che la quantità d'acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla titolare della concessione nella domanda di rinnovo agli atti;

verificato che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

atteso che il richiedente, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n.2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- integrare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, per un importo pari a **€ 198,35**;
- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, possa essere **assentita fino al 31/12/2023**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel dispositivo del presente provvedimento;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede

il dirigente D E T E R M I N A

- a) di rilasciare al sig. ZECCHINI MAURO, C.F. ZCCMRA45L17G789I, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fosso Del Cinghio – bacino MOCOGNO – in comune di Polinago (MO), per uso **"irrigazione agricola"**, con una portata massima pari a **l/s 0,5** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 184** – Proc. MO06A0066/19RN02 (ex 1141/D);
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che il rinnovo della concessione ai sensi della DGR n. 787/2014 **è valido fino al 31/12/2023**;
- d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - * dell'integrazione del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare allegato;
 - * delle integrazioni dei canoni pregressi e dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- f) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui

alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

- h) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- i) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- j) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

Allegato parte integrante

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Del Cinghio rilasciato alla Ditta **ZECCHINI MAURO**, C.F. **ZCCMRA45L17G789I** con sede a Polinago (C.A.P. 41042) – Località Brandola - Via XXV Aprile - **codice procedimento MO06A0066/19RN02 (Sinadoc n. 28877/2019)**.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante pompa mobile di potenza non superiore a 5 kW, dal Fosso Del Cinghio - bacino MOCOGNO in Comune di Polinago - Loc. Brandola.
2. L'opera di derivazione è sita in Comune di Polinago (MO), Via XXV Aprile, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 55, mapp. n. 12 del NCT del comune di Polinago (MO); coordinate UTM RER: X = 638554; Y = 909707.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 0,5 l/s e nel quantitativo massimo di volume pari a 184 m³/anno.
2. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso agricolo irriguo dell'orto avente una estensione di ha 0,1.

Il prelievo di risorsa idrica è esercitato limitatamente al periodo stagionale compreso fra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno e la quantità concessa potrà essere prelevata limitatamente a due giorni alla settimana, come di seguito elencati:

- martedì dalle ore 00,00 alle ore 12,00;
- venerdì dalle ore 12,00 alle ore 24,00.

3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Al termine del prelievo la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio viene opportunamente rimossa, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I canoni di concessione per le annualità 2015 – 2018 dovuti alla Regione Emilia Romagna ammontano a € 40,30.

Per le suddette annualità risulta già versata la somma di € 32,00, per cui rimangono da pagare le integrazioni per gli stessi anni per un importo di € 8,60 (con interessi legali compresi), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

Si veda la tabella seguente per i calcoli relativi a ciascuna annualità pregressa:

Anno	Importo canone previsto	Interessi legali	Importo versato	Data versamento	Differenza ancora da versare
2015	€ 8,10	€ 0,11	€ 8,00	29/04/2015	€ 0,21
2016	€ 8,10	€ 0,06	€ 8,00	09/04/2016	€ 0,16
2017	€ 12,00	€ 0,07	€ 8,00	05/04/2017	€ 4,07
2018	€ 12,10	€ 0,06	€ 8,00	12/04/2018	€ 4,16
totale	€ 40,30	€ 0,30	€ 32,00	----	€ 8,60

2. Il canone per l'anno 2019 ammonta a **€ 12,27**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.
3. Non è dovuto alcun canone per occupazione di terreno demaniale in quanto l'area demaniale occupata è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa mobile (Art. 20, comma 8, L.R. 7/2004).
4. Fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di €. 250,00. In considerazione di quanto sopra, il titolare della concessione **è tenuto ad integrare il deposito cauzionale per un importo pari a € 198,35** (centonovantotto/trentacinque), (differenza fra l'importo di € 250,00 e l'importo di € 51,65 già pagato), da versare prima del ritiro del presente rinnovo.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. **Il rinnovo della concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, **è assentito sino al 31/12/2023**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:
 - dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
 - revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
3. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo. Il concessionario che non intende rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine della concessione.
4. Il Concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, con l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi (rif. Art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001). L'Amministrazione

concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino il diniego ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001;
4. Nel caso in cui il Concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non provveda l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione

Per la concessione semplificata, di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06).

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

4. Sospensioni del prelievo

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi

disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di **m³/s 0,002 (ossia l/s 2,00)** .

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fosso Del Cinghio. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6. Subconcessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità

Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il/La sottoscritto/a _____, C.F. _____, in qualità di rappresentante - titolato alla firma degli atti della Ditta "ZECCHINI MAURO", presa visione del presente disciplinare di concessione in data _____, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.